



Danno differenziale ed inevitabile personalizzazione

Descrizione

Con la sentenza del 27 giugno 2025 n.16328, la Corte di Cassazione nell'â€accogliere il motivo di impugnazione formulato nei confronti della decisione Corte di Appello di Firenze, si concentra sulle ricadute risarcitorie della perdita integrale di un senso (la vista) affermando **il carattere ineludibile della conseguente personalizzazione**, con motivazione che si discosta dalla consueta motivazione circa la necessit  di circostanze non ordinarie e quindi del tutto peculiari.

Il ricorrente lamentava infatti lâ€errata decurtazione, da parte dellâ€indicata Corte dâ€Appello , del danno riconosciuto con la sentenza emessa dal primo giudice, avendo la corte territoriale ridotto la somma liquidata dal Tribunale di Siena in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno (nella misura del 28%) ritenendo che lâ€errore medico dovesse essere circoscritto alla sola gravissima lesione dei nervi dellâ€occhio sinistro e che la cecit  totale della vittima non dovesse integralmente ricondursi alla *malpractice* medica.

La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo, rilevando preliminarmente che: â€la corte territoriale, dopo aver ribadito lâ€integrale responsabilit  del Pa.Lu. nella causazione del danno allâ€occhio sinistro della paziente, ha rilevato come la perdita totale della vista da parte della Gu.Ge. non potesse ricondursi integralmente alla malpractice medica, poich  â€la pratica chirurgica sullâ€occhio destro, direttamente interessato dalla forma tumorale, fu eseguita nel rispetto delle â€linee guidaâ€ e che lâ€ipotesi di un fallimento e dunque della cecit  anche di tale organo era chiaramente contemplata dalla prassi medica e dalle linee guidaâ€, con la conseguenza che â€la totale perdita della capacit  visiva della danneggiata non pu  ascriversi integralmente allâ€operato dei sanitari dellâ€azienda appellante, ma trova parte delle sue cause nellâ€ipotesi di complicit  in ragione della delicatezza dellâ€operazione chirurgicaâ€ (cfr. pag. 13 della sentenza dâ€appello); ci  posto, nel procedere alla determinazione del danno concretamente subito dalla paziente, il giudice a quo ha rilevato come lo stesso andasse riformulato (rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado) â€in termini di â€danno iatrogeno differenzialeâ€, dovendo effettuarsi la relativa quantificazione â€detraendo, dal dovuto per il grado di invalidit  totale riportata (90%), quanto sarebbe stato comunque accertato per il danno subito per la perdita dellâ€occhio destro, pari al 28% di I.P., secondo quanto allegato



dall'azienda convenuta e mai espressamente contestato dagli appellati; e tanto, sul presupposto per cui il medico al quale sia imputabile l'aggravamento della patologia risponde dell'intera lesione, anche di quella originaria, che costituisce l'antecedente logico necessario sul quale si inserisce la condotta colpevole del sanitario, con l'accortezza, tuttavia, di tener conto degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria, rispetto ai quali la condotta del medico non ebbe alcuna incidenza (cfr. pag. 13 della sentenza d'appello); nel provvedere alla determinazione del danno cos'è definito sul piano concettuale, la corte territoriale ha quindi identificando il danno in una misura pari alla differenza tra l'invalidità residua al paziente per effetto della malpratica e quella che gli sarebbe comunque residua a causa della lesione, se il trattamento fosse stato corretto (cfr. pag. 14 della sentenza d'appello); ci è posto, in applicazione dei principi di cui alle decisioni della Corte di cassazione n. 6341/2014 e n. 26117/2021, ha ritenuto che il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) andasse liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuo all'infornio anche in assenza dell'errore medico; detraendo il secondo importo dal primo, pervenendo alla quantificazione del danno nella misura pari alla differenza tra Euro 808.138,00 (I.P. al 90%) ed Euro 120.737,00, (I.P. al 28%), e cos'è in totale Euro 687.401,00, oltre gli interessi sulla somma devalutata al del sinistro e poi rivalutata anno per anno sino al di pubblicazione della presente sentenza e ancora dei soli interessi da tale ultima data sino al definitivo soddisfo; quanto alla personalizzazione di tale danno differenziale, la corte territoriale ha ritenuto che la paziente non avesse fornito alcuna prova del ricorso di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, suscettibili di giustificare il superamento delle ordinarie conseguenze già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellarmente, finendo col confermare, anche sotto questo ulteriore profilo, l'effettiva identificazione concettuale del danno liquidato in favore della Gu.Ge. come danno differenziale sic et simpliciter.

Il Collegio ritiene che l'errore nella specie imputabile al ragionamento seguito dalla corte territoriale sia propriamente consistito: nel non aver colto lo **scostamento qualitativo** che, sul piano concettuale, separa la considerazione di un **mero danno differenziale dalla provocazione di conseguenze** che, da quel dato differenziale quantitativo, largamente si distaccano, ponendosi alla base di un'autentica **trasfigurazione del concreto pregiudizio considerato**; come correttamente stabilito nella decisione del primo giudice (i cui passaggi risultano riprodotti in ricorso), in questo caso non si è prodotto un aggravamento anatomo-funzionale da danno aggiunto (maggior danno) essendosi bensì determinata la perdita totale della funzione visiva, con la conseguenza che non si è verificato una **riduzione parziale di una funzione bensì l'abolizione della stessa, che ha drasticamente cambiato la qualità di vita della lesa** (cfr. 5-6 della sentenza di primo grado); l'errore in cui deve ritenersi incorso il giudice d'appello deve dunque rinvenirsi nell'aver totalmente trascurato la necessità di distinguere, sul piano ontologico, il **mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso (indebolendone o attenuandone l'efficacia), dalla manifestazione di quel fenomeno, nuovo e diverso, costituito dalla perdita totale del senso (o della funzione) corrispondente; con la conseguenza che l'eventuale liquidazione di tale ultimo danno limitata alla registrazione di una mera differenza quantitativa (corrispondente alla misurazione di una minorata efficacia funzionale) non potrà che rivelarsi del tutto incapace**



di cogliere il significato del relevantissimo scostamento qualitativo che separa, con nettezza, la mera attenuazione di una funzione dalla sua completa e definitiva abolizione; si tratta, in breve, di conferire rilievo al tenore qualitativamente e significativamente difforme delle conseguenze dannose (e del tessuto delle incomparabili sofferenze morali e dinamico-relazionali che ne derivano) connesse alla produzione di **forme lesive destinate a riflettersi in modo largamente diverso, tanto sugli equilibri emotivo-affettivi del soggetto, quanto sulla trama relazionale che ne sostanzia lâ??esperienza di vita;** ciÃ² posto, dovendo peraltro ritenersi come la perdita definitiva e totale della vista, da parte della Gu.Ge., non potÃ© in ogni caso ricondursi integralmente alla *malpractice* del Pa.Lu. (occorrendo pur sempre tener conto dellâ??imputabilitÃ del danno prodottosi a carico dellâ??occhio destro a una normale complicitÃ della patologia di base), la modalitÃ di liquidazione del danno nella specie lamentato dalla paziente, mentre potrÃ ritenersi correttamente impostata attraverso la preliminare identificazione del danno differenziale, **dovrÃ di seguito necessariamente estendersi alla sua inevitabile personalizzazione (nella specie negata dalla Corte dâ??Appello in ragione della supposta mancata dimostrazione del ricorso di circostanze specializzanti), la cui opportuna modulazione varrÃ a rispondere, in termini monetari, allâ??esigenza di unâ??equa considerazione della perdita del senso (o della funzione) come fatto suscettibile di trasfigurare qualitativamente, in una nuova realtÃ , la diversa entitÃ del mero danno differenziale;**

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

23 Giu 2025